

**N. 00650/2014 REG.PROV.CAU.**

**N. 01317/2014 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2014, proposto da:

Domenico Andrea Lisi, rappresentato e difeso dall'avv. Dorotea D'Amico, con domicilio eletto presso Dorotea D'Amico in Bari, corso Italia N. 19/C;

***contro***

IV Sottocommissione Esami Avvocato preso la Corte d'Appello di Bologna, Ministero della Giustizia, Commissione Centrale esami di Avvocato, Commissione esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del giudizio di non idoneità e di non ammissione alle prove orali del corso per l'abilitazione alle professioni di avvocato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della IV Sottocommissione Esami Avvocato presso la Corte d'Appello di Bologna, Ministero della Giustizia, Commissione Centrale esami di Avvocato, Commissione esami di avvocato presso la Corte d'Appello di Bari;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Michele Mascolo, su delega dell'avv. Dorotea D'Amico, per il ricorrente;

Ritenuto che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che si è venuto recentemente ad affermare (ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535), parrebbe fondata la censura di difetto di motivazione, atteso che il voto numerico appare inadeguato in assenza della predeterminazione di criteri specifici e di annotazioni a margine degli elaborati che diano contezza dell'iter logico seguito nella correzione;

Considerato che tale modus operandi, invero, oltre ad incidere sulla effettiva possibilità di difesa delle proprie ragioni dinanzi al giudice amministrativo, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli errori in cui è incorso;

Tenuto conto che l'art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, richiede che il voto numerico trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati e che tale disposizione, ancorché non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo;

Tenuto conto che sussiste altresì l'allegato pregiudizio grave e irreparabile consistente nel rischio di vedersi sottrarre la possibilità di essere utilmente ammesso alla prova orale che è in corso di svolgimento;

Ritenuto, pertanto, che sussista l'obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l'iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme a quelli estratti di altri candidati (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l'anonimato;

Considerato che l'anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati;

Ritenuto che la correzione dovrà essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità delle questioni sottese alla decisione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie, ai soli fini del riesame e nei termini di cui in motivazione, la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 18.6.2015.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Primo Referendario

Paola Patatini, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)